

ACCORDO APPLICATIVO 3
TRA LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL'“ACCORDO GOVERNO - ORGANIZZAZIONI
SINDACALI PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NEL SETTORE PUBBLICO
ALLARGATO” DEL 18 FEBBRAIO 2016.

Fra la **Direzione Generale della Funzione Pubblica**, rappresentata da:

Direttore della Funzione Pubblica, ing. Marco Tassitano

Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dott.ssa Elisa Serra

e le **Organizzazioni Sindacali**, rappresentate da:

Segretario F.U.P.I. – C.S.d.L. , Alessio Muccioli

Segretario F.P.I. – C.D.L.S. , Riccardo Stefanelli

Segretario F.P.I. – U.S.L., Giorgia Giacomini

Visto l'Accordo tra Governo e Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato del 18 febbraio 2016, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016 (di seguito Accordo);

facendo seguito ai precedenti Accordi Applicativi 1 e 2 sottoscritti in data 6 giugno e 11 luglio 2016;

in riferimento ai dati forniti e presentati dalla competente Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;

visto il Decreto Delegato 26 febbraio 2016 n.23, ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016, ed ai sensi dell'articolo 3 del medesimo, stante la delega di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 10 del 6 giugno 2016;

si riportano le seguenti linee applicative dell'Accordo.

1. Verranno adottati, a conclusione dei lavori di definizione degli elenchi dei precari esterni ed interni aventi i requisiti di cui all'Accordo del 18 febbraio 2016, i seguenti **elenchi**, relativi al **personale precario, esterno ed interno**, dell' **Istituto per la Sicurezza Sociale**:
 - 1.1 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario esterno in posizioni della Dotazione Organica rientrante nelle condizioni di cui al Titolo I, Capo II, dell'Accordo;
 - 1.2 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario interno di Ruolo rientrante nelle condizioni di cui al Titolo I, Capo III, dell'Accordo.
 - 1.3 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario esterno del Contratto Privatistico del 21 febbraio 1992, rientrante nelle condizioni di cui al Titolo II, Capitolo I, dell'Accordo;
 - 1.4 elenchi relativi alla prima e alla seconda fascia del personale precario interno del Contratto Privatistico del 21 febbraio 1992, rientrante nelle condizioni di cui al Titolo II, Capo II, dell'Accordo;
2. Resta fermo quanto già definito nei precedenti Accordi Applicativi 1 e 2.
3. Non sono computabili periodi di servizio prestato in forza di rapporto di lavoro non disciplinato dalle norme espressamente richiamate nei Titoli e Capi citati al precedente punto 1, né periodi di servizio già utilizzati per precedente stabilizzazione



o derivanti da precedente Ruolo o incarico a tempo indeterminato a Contratto Privatistico dal quale l'interessato risulti essersi trasferito o dimesso.

4. Negli elenchi non sono inseriti i nominativi di dipendenti che, seppur in possesso dei requisiti relativi al precariato interno, risultino aver maturato detti requisiti su posizioni di medesimo livello e medesima qualifica (da declaratorie della Legge n.86/1980) della posizione di Ruolo o di Incarico a Tempo Indeterminato nel Contratto Privatistico di cui sia titolare l'interessato e/o abbiano medesima corrispondenza con un PDR; ciò in quanto gli stessi troveranno definizione nell'ambito dell'applicazione dell'articoli 5 e 6 del Decreto Delegato n.67/2016. Diversamente, e dunque nei casi di medesimo livello ma diversa qualifica e diversa corrispondenza, i nominativi verranno inseriti negli elenchi. Del personale di cui al primo periodo del presente punto verrà comunque formato apposito elenco, ai fini della individuazione delle posizioni non più soggette ad eventuali provvedimenti di proroga ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.67/2016.
5. Negli elenchi non sono inseriti i nominativi di personale medico in Ruolo su posizione di "Assistente" - liv. 8 - in possesso dei requisiti relativi al precariato interno per posizione di "Aiuto" - liv.9 - o di "Medico di Base" - liv.9 -, in quanto detto personale risulta già in qualifica, livello e PDR corrispondente, in forza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto Delegato n.23/2016.
6. Verranno inseriti i nominativi di dipendenti su posizioni sanitarie non mediche che abbiano maturato i requisiti relativi al precariato interno - giorni di servizio richiesti prestati nel periodo utile - solo se maturati in forza di incarico/sostituzione interna a norma della Legge n.108/1990, anche se alla data del 31 marzo 2016 risultassero incaricati sulla medesima posizione ai sensi del Decreto Delegato n.1/2010, tenuto conto della Sentenza del Collegio Garante n.6 del 13 ottobre 2014.

Letto, approvato e sottoscritto in un unico originale conservato presso la Direzione Generale della Funzione Pubblica.

San Marino, 25 luglio 2016/1715 d.F.R.

LA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA



(Marco Tassitano)



(Elisa Serra)

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



(Alessio Muccioli)



(Riccardo Stefanelli)



(Giulia Giacomini)